



## **Effetti della pandemia di COVID-19 sulla navigazione di imbarcazioni sportive e da diporto battenti bandiera svizzera: raccomandazioni dell'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM)**

La pandemia di COVID-19 ha conseguenze anche sulla navigazione sportiva e da diporto. L'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) desidera quindi richiamare l'attenzione su quanto segue.

### **1. Operatività e servizi**

L'USNM continuerà a garantire la sua operatività e a fornire servizi alla clientela. Il rilascio, il rinnovo o l'annullamento dei certificati di bandiera e delle attestazioni di bandiera sono ancora possibili. Le richieste possono essere effettuate come di consueto tramite il seguente link: <https://www.eda.admin.ch/smno/it/home/online-dienstleistungen-ssa.html>.

L'USNM può essere contattato telefonicamente durante l'orario d'ufficio.  
Fino a nuovo avviso non è possibile recarsi di persona all'USNM.

Attualmente possono verificarsi ritardi nell'elaborazione delle domande, in particolare di quelle inviate per posta.

L'USNM ringrazia la clientela per la comprensione.

### **2. Assistenza a persone all'estero**

Le persone all'estero che hanno un legame con la Svizzera e hanno bisogno di aiuto o di informazioni possono rivolgersi all'Helpline del DFAE:

- hotline: +41 800 24 7 365 e +41 58 465 33 33;
- fax: +41 58 462 78 66;
- e-mail: [helpline@eda.admin.ch](mailto:helpline@eda.admin.ch);
- Skype: helpline-eda.

La Confederazione raccomanda inoltre di installare l'app Travel Admin del DFAE.

### **3. Viaggi in mare, mobilità degli equipaggi e delle imbarcazioni**

- Le imbarcazioni da diporto dovrebbero, ove possibile, essere riportate ai loro porti di origine, tenendo conto di eventuali chiusure delle frontiere e di altre restrizioni. Il proprietario e il conduttore dell'imbarcazione devono sempre ponderare caso per caso i rischi specifici di un viaggio di ritorno da soli o in gruppo, considerando i disagi e l'eventualità di un periodo di attracco prolungato (eventualmente anche senza equipaggio) in porti stranieri.
- A seconda delle circostanze, occorre valutare la necessità di un trasferimento da parte di un equipaggio professionale o a bordo di una nave da carico.
- Se l'equipaggio desidera tornare in Svizzera senza yacht è consigliabile rivolgersi alla compagnia di assicurazione (cfr. punto 5).
- Al momento si sconsiglia vivamente di recarsi all'estero dalla Svizzera su imbarcazioni sportive e da diporto, che dovrebbero, per quanto possibile, essere lasciate in porti sicuri.

### **4. Istruzioni delle autorità**

- È necessario seguire le istruzioni delle autorità locali in Svizzera e all'estero. Laddove è ancora permesso muoversi con imbarcazioni da diporto, è consentito navigare. Occorre tuttavia seguire le altre disposizioni in vigore (p. es. divieto di recarsi a terra, quarantena, coprifuoco ecc.).
- In linea di principio, finora sono stati completamente chiusi solo alcuni dei principali porti marittimi commerciali, ma sono spesso previste restrizioni sanitarie e regolamenti relativi alla quarantena, che devono essere tenuti in considerazione e rispettati anche dalle imbarcazioni sportive e da diporto.

### **5. Copertura assicurativa per yacht**

In caso di restrizioni (anche stagionali) riguardanti l'area di navigazione per gli yacht a causa di clausole assicurative, è consigliabile contattare direttamente e per tempo le compagnie assicurative per discutere circa possibili alternative e/o estensioni della copertura (p. es. nel caso di zone a rischio uragani, un ormeggio a terra invece che acqua o una specifica distanza massima della posizione dall'equatore).



## 6. Pratica per ottenere/estendere una licenza di navigazione d'altura (raccogliere miglia)

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, l'USNM concede una sospensione generale dei termini tra il 15 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 per il periodo di quattro anni necessario per ottenere l'esperienza minima (pratica richiesta per l'ottenimento o l'estensione di una licenza di navigazione d'altura ai sensi degli art. 7 e 8 dell'ordinanza sulla licenza di navigazione d'altura). Questo lasso di tempo non deve quindi essere preso in considerazione nel calcolo del relativo periodo di quattro anni. In altre parole, le relative scadenze sono estese del periodo corrispondente.

## 7. Ulteriori informazioni:

- **Helpline DFAE:** <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/kontakt/helpline-eda.html>
- **Cruising Club Svizzero (CCS):** <https://www.cruisingclub.ch/fr/home/news/coronakaribik>
- **Swiss Yachting Association:** [https://www.sya.ch/fr\\_FR/](https://www.sya.ch/fr_FR/)
- **Organizzazione marittima internazionale (IMO):**  
<http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx>

L'USNM sta monitorando attentamente la situazione e, se necessario, adatterà le presenti raccomandazioni.